

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 953

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, FOLLONI, LAURIA,
BACCARINI, CARPENEDO, CECCHI GORI, COSTA, GREGORELLI,
PERLINGIERI, BALLESI, DIANA, PALUMBO, PINTO e ZECCHINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1994

Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione
delle circoscrizioni giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale conformazione della giurisdizione di primo grado risale ad epoche remote e non risponde ad una razionale organizzazione del servizio giustizia, prevedendo una ripartizione delle competenze civili e penali fra tribunale e pretura che non ha più ragione d'essere. E ciò sia perchè al pretore sono state attribuite sfere di giurisdizione sempre più importanti e sia perchè la sostanziale unificazione dei giudici di merito in una sola categoria ha eliminato ogni effettiva differenza - anche ai fini dello *status* - tra la funzione di pretore e quella di giudice del tribunale. In realtà l'anacronistica duplicazione di competenze si risolve in una dannosa dispersione di risorse sul territorio che va superata attraverso l'unificazione della giurisdizione di primo grado presso il tribunale, giudice unico e monocratico, salvo particolari materie in campo

penale, per le quali conserverà l'attuale composizione collegiale.

A tale finalità corrisponde il presente disegno di legge con cui si prevede:

- 1) l'accorpamento della giurisdizione civile e penale di primo grado, compresa la volontaria giurisdizione;
- 2) l'attribuzione al tribunale di tutte le competenze civili e penali;
- 3) la costituzione del tribunale in giudice monocratico, ad eccezione di determinate materie per le quali esso siede come organo collegiale.

Sulla base di questi principi fondamentali il nuovo assetto organizzativo e funzionale della competenza di primo grado dovrà necessariamente essere realizzato attraverso lo strumento della legge delega, anche per ciò che attiene alle connesse modifiche dell'ordinamento giudiziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una nuova distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione delle preture con il trasferimento al tribunale, quale giudice unico e monocratico di primo grado, delle competenze attribuite al pretore nella materia civile e in quella penale nonché nella volontaria giurisdizione;

b) prevedere che, nella materia penale, il tribunale giudichi con il numero invariabile di tre votanti nei casi da individuarsi con particolare riguardo a tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, alla materia riguardante le misure cautelari personali e reali e l'applicazione delle misure di prevenzione;

c) prevedere che, per l'appello in materia di controversie individuali di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, siano designate apposite sezioni delle corti d'appello;

d) sopprimere le procure circondariali, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare la revisione dei distretti delle corti d'appello e dei circondari dei tribunali secondo i seguenti criteri:

a) prevedere la costituzione in ogni regione degli uffici giudiziari di primo e

secondo grado con le rispettive circoscrizioni territoriali, con le necessarie soppressioni di uffici preesistenti e i relativi accorpamenti territoriali ovvero le separazioni di territorio necessarie alla costituzione di nuovi uffici;

b) prevedere l'istituzione di uffici, per quanto possibile, di consistenza omogenea quanto a carico di lavoro e a numero di magistrati addetti, fatta salva la opportunità di una maggiore consistenza per i tribunali e le corti d'appello delle città indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; può peraltro prevedersi che gli uffici di tribunale e di procura della Repubblica in tali città abbiano circoscrizioni limitate al territorio comunale e anche che siano istituiti più uffici del medesimo tipo all'interno delle città stesse;

c) tenere conto, nella determinazione delle circoscrizioni territoriali, dei flussi di lavoro verificatisi negli uffici di pretura, di tribunale e di corte d'appello sulla base dei procedimenti sopravvenuti in detti uffici nel periodo 1990-1994 per la materia civile, e nel periodo 1992-1994 per la materia penale, risultanti dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), utilizzando anche indici di ponderazione idonei a consentire calcoli omogenei per procedimenti di diversa natura ed importanza;

d) tenere conto, nell'operare accorpamenti, aggregazioni, separazioni di circondari e distretti preesistenti, dei collegamenti viari dei territori circondariali e distrettuali, della loro orografia, degli insediamenti produttivi industriali e commerciali ivi aventi sede, della esistenza di moderni e attrezzati uffici giudiziari e di strutture carcerarie di rilievo, privilegiando comunque, quale criterio di massima, che le corti di appello, le procure generali della Repubblica presso la corte d'appello, i tribunali per minorenni, le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, i tribunali di sorveglianza abbiano sede quanto meno in ogni capoluogo di regione e che i tribunali e le procure della Repubblica presso il tribunale abbiano sede quanto meno in ogni capoluogo di provincia.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare, con i decreti di cui agli articoli 1 e 2, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste, le modifiche dell'ordinamento giudiziario e di tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

Art. 4.

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 1 a 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art. 5.

1. Disposizioni correttive e integrative nell'ambito dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 e previo il parere delle Commissioni di cui all'articolo 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.